Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 22 DICEMBRE 1954:

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Milano.

(3546)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 1174.

Approvazione di alcune modifiche al testo dei vigenti capitoli dell'Accademia dei Rozzi, con sede in Siena.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate alcune modifiche al testo dei vigenti capitoli dell'Accademia dei Rozzi, con sede in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1175.

Erezione in ente morale della Pia fondazione Amedeo Celesia, con sede in Genova-Bolzaneto.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia fondazione Amedeo Celesia, con sede in Genova-Bolzaneto, viene eretta in ente morale, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile e ne viene approvato il relativo statuto composto di 17 articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1176.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Albertini Carlo », con sede in Montemaggio di San Leo (Pesaro).

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Albertini Carlo », con sede in Montemaggio di San Leo (Pesaro) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1954.

Sostituzione di un membro della Commissione prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori, istituita presso il Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1952, numero 5996, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1952, registro n. 6 Finanze, foglio n. 117, con il quale venne istituita la Commissione ministeriale per i ruoli speciali transitori di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 5 giugno 1951, n. 376;

Considerato che il dott. Armando Liccardi membro della predetta Commissione è stato collocato a riposo, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione con il nuovo titolare della Direzione generale degli affari generali e del personale, prof. Bruno Tenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Armando Liccardi cessa di far parte della Commissione ministeriale per i ruoli speciali transitori di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, istituita con decreto Ministeriale 11 gennaio 1952, n. 5996, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1952, registro n. 6 Finanze, foglio n. 117, con effetto dal 1° ottobre 1954.

Art. 2.

In sostituzione del dott. Armando Liccardi viene nominato membro della predetta Commissione, con effetto dal 1° ottobre 1954, il prof. Bruno Tenti, direttore generale degli Affari generali e del personale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1954
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 63. — MOFFA

(5981)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1954.

Norme per ottenere la liquidazione dei contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto l'art. 18, ultimo comma, della predetta legge il quale prevede che i documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla medesima legge e la liquidazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile;

Considerato che con decreto Ministeriale 29 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 ago-

sto 1954, registro n. 24 Marina mercantile, foglio n. 249, è stata determinata la documentazione occorrente per ottenere l'ammissione ai benefici di cui trattasi e che ora occorre stabilire i documenti indispensabili per la liquidazione dei relativi contributi;

Decreta:

Art. 1.

(Disposizioni generali)

Per la liquidazione dei contributi previsti dal titolo II della legge 17 luglio 1954, n. 522 e dei relativi anticipi, i costruttori ed i riparatori, per ogni istanza di ammissione ai benefici, debbono presentare domanda di liquidazione, entro i termini stabiliti dall'art. 18 della legge.

Nel caso di nuove costruzioni, la domanda di liquidazione del contributo integrativo di cui all'art. 5 della legge, deve essere presentata anche dal costruttore dell'apparato motore per la quota del contributo allo stesso spettante.

Le domande di liquidazione di cui sopra e tutti gli altri documenti previsti dai successivi articoli debbono essere prodotti in duplice copia di cui una in bollo.

Per i lavori ultimati entro la data di pubblicazione del presente decreto, i termini previsti dall'art. 18 della legge decorrono da quest'ultima data.

Art. 2.

(Costruzioni per conto di committenti nazionali)

Nel caso di costruzione di navi mercantili a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori, per ottenere la liquidazione del contributo integrativo previsto dall'art. 5 della legge, debbono presentare a corredo della domanda di cui al precedente art. 1 i seguenti documenti:

1) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del Codice della navigazione;

2) certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante la data di entrata in esercizio della nave, i servizi ai quali essa è adibita e l'indicazione dei proprietari;

3) certificato del Registro Italiano Navale dal quale risulti:

a) il rapporto tra il volume dei locali passeggeri ed il volume globale interno della nave di cui alle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla legge;

b) il peso della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi;

c) il peso dell'apparato motore completo, inclusi tutti gli ausiliari di macchina e l'indicazione della casa costruttrice;

d) il peso dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore o parti staccate di esso di provenienza estera o usati nonchè l'elenco e il peso di tutti gli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati che comportino una riduzione del contributo integrativo;

e) la data di inizio dei lavori di costruzione della nave;

4) verbale della prova in mare da cui risulti:

a) la velocità della nave da accertarsi nelle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 5 della legge;

b) la potenza normale dell'apparato motore;

5) certificato del Registro Italiano Navale attestante che la costruzione abbia raggiunto il 25% di avanzamento globale nei termini stabiliti dall'art. 16 della legge;

6) certificato della Dogana attestante il valore dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore o parti staccate di esso e di tutti gli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati di cui alla lettera *d)* del precedente n. 3);

7) copia del certificato di classificazione provvisorio o definitivo della nave rilasciato dal Registro Italiano Navale;

8) certificato dell'autorità militare attestante chè nei riguardi degli obblighi previsti dall'art. 20 della legge, semprechè tali obblighi sussistano, nulla osti al pagamento del contributo;

9) documento di carena nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge.

Art. 3.

(Liquidazione degli anticipi)

Per ottenere la liquidazione degli anticipi sul contributo integrativo a termini del primo comma dell'art. 18 della legge, alla domanda di cui al precedente art. 1 debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) per il primo anticipo:

a) i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 8) indicati nel precedente art. 2;

b) certificato del Registro Italiano Navale attestante la data di inizio dei lavori e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

2) per il secondo e terzo anticipo.

i documenti medesimi indicati al punto 1) ad eccezione di quelli di cui ai numeri 1) e 5) ove sia stato già chiesto il pagamento del primo anticipo.

Art. 4.

(Costruzioni per conto di committenti esteri)

Qualora la costruzione di nave mercantile sia stata effettuata per conto di committente estero, i costruttori per ottenere la liquidazione del contributo integrativo previsto dall'art. 5 della legge, alla domanda di cui al precedente art. 1 debbono allegare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 9) indicati nel precedente art. 2, nonchè:

1) certificato dell'autorità marittima nazionale o dell'autorità consolare del paese di cui la nave batte la bandiera, attestante la data di entrata in esercizio della nave;

2) certificato del Registro Italiano Navale dal quale risultino i servizi cui la nave può essere adibita avuto riguardo alle norme contenute nell'art. 15 della legge.

Art. 5.

(Liquidazione degli anticipi)

Per ottenere la liquidazione degli anticipi sul contributo integrativo per la costruzione di navi mercantili estere i costruttori debbono allegare alla domanda di liquidazione i seguenti documenti:

1) per il primo anticipo:

a) i documenti di cui ai numeri 1) e 5) indicati nel precedente art. 2;

b) certificato del Registro Italiano Navale attestante la data di inizio dei lavori e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

2) per il secondo e terzo anticipo:

i documenti medesimi indicati al punto 1) ad eccezione di quelli di cui alla lettera *a*) ove sia stato già chiesto il pagamento del primo anticipo.

Art. 6.

(*Liquidazione del contributo per lavori diversi dalla costruzione*)

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge, i riparatori, alla domanda di cui al precedente art. 1 debbono allegare un certificato del Registro Italiano Navale da cui risulti:

a) il nome della nave mercantile sulla quale sono stati eseguiti i lavori;

b) le date di inizio e termine dei lavori;

c) il peso dei materiali impiegati distinti in metallici e legnosi;

d) la data della domanda di ammissione ai benefici e del relativo provvedimento di ammissione, qualora questo sia già intervenuto.

Art. 7.

(*Liquidazione del contributo per la installazione di nuovi apparati motori completi*)

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 7 della legge, i costruttori degli apparati motori debbono presentare, assieme alla domanda di liquidazione, un certificato del Registro Italiano Navale dal quale risulti:

a) il nome della nave sulla quale è stato installato il nuovo apparato motore completo;

b) la potenza normale dell'apparato motore;

c) il peso dell'apparato motore completo, inclusi tutti gli ausiliari di macchina e l'indicazione della casa costruttrice;

d) le date d'inizio e termine di costruzione del nuovo apparato motore;

e) l'elenco ed il peso dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore e delle parti staccate di essi di provenienza estera o usati che comportino una riduzione del contributo;

f) le date d'inizio e termine dei lavori di installazione a bordo del nuovo apparato motore;

g) la data della domanda di ammissione ai benefici e del relativo provvedimento di ammissione, qualora questo sia già intervenuto.

Art. 8.

(*Liquidazione del contributo per la installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparato motore e di macchinari ausiliari*).

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 8 della legge i costruttori dei macchinari debbono allegare alla domanda di liquidazione un certificato del Registro Italiano Navale dal quale risulti:

a) il nome della nave sulla quale sono stati installati i nuovi macchinari con l'indicazione della casa costruttrice di ciascuno di essi;

b) l'elenco ed il peso dei nuovi singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) comprese le relative tubolature; o nuovi macchinari o nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, installati a bordo;

c) le date d'inizio e termine di costruzione dei nuovi macchinari;

d) l'elenco ed il peso delle parti staccate di provenienza estera o usate impiegate nella costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore di macchine o di apparecchi ausiliari di bordo che comportino una riduzione del contributo;

e) la data di inizio e termine dei lavori di installazione a bordo di essi;

f) la data della domanda di ammissione ai benefici e del relativo provvedimento di ammissione qualora questo sia già intervenuto.

Art. 9.

(*Liquidazione del contributo di interesse*)

Per ottenere la liquidazione della prima rata semestrale del contributo di interesse previsto dall'art. 14 della legge il proprietario della nave deve presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

1) gli atti che il proprietario ritenga utili ai fini della determinazione del prezzo della nave o del nuovo apparato motore, a norma del richiamato art. 14;

2) certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante la data in cui la nave è entrata in esercizio, nel caso di nuove costruzioni;

3) certificato del Registro Italiano Navale attestante che la nave, durante il semestre cui si riferisce la rata di contributo da pagare, conservava l'inscrizione alla più alta classe del Registro stesso;

4) certificato dell'Ufficio di inscrizione attestante che la nave, durante il semestre cui si riferisce la rata da pagare, conservava la nazionalità italiana;

5) certificato del Registro Italiano Navale attestante, nel caso di installazione di nuovi apparati motori, la data di ultimazione dei lavori di sistemazione.

Per ottenere il pagamento delle rate successive debbono essere presentati soltanto i documenti di cui ai numeri 3) e 4).

Roma, addì 26 ottobre 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1954
Registro n. 25 Marina mercantile, foglio n. 74. — BONATTI

(5999)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1954.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1955 nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giuste le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso o ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici

f) l'acquisto di uova da cova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello da parte di chiunque per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o l'acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1955 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1956.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 10.400 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura d'imposta indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè: 12 %.

Voce doganale 79 - Caffè;
Voce doganale 185 Surrogati del caffè.

B) Tè e matè: 13 %.

Voce doganale 80 Tè;
Voce doganale 81 - Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura dell'8 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi dànno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni scambio, indipendentemente al tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:

solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 - 15/50 %;
nitrato ammonico 15/16 - 20/21 33/35 %;
nitrato soda;

fosfato biammonico;
calciocianamide.

b) Fosfati:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70 %.
Voce doganale 271 statistica 696 Benzina;
Voce doganale 271 statistica 697 Acqua ragia minerale;
Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701 Petrolio e gasolio;
Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*:
provenienti dall'estero: 3,50 %;
di produzione nazionale: 4 %.
Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705 - Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %.
Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

D) *Paraffina solida*: 4 %.
Voce doganale 274.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (voce doganale ex-271) in base al prezzo medio di L. 147 al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione e riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sull'entrata a questa afferente;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 285 (duecentottantacinque) al chilogrammo;

c) *per la paraffina solida*: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti e per la paraffina solida, provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei pro-

dotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 18.

I prezzi medi stabiliti dal precedente art. 14 possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

TITOLO VII
Combustibili fossili

Art. 19.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50 %: carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %: carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, dai produttori nazionali l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

Per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni e industrie si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 20.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali

b) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento.

Art. 21.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 19 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII
Specialità medicinali

Art. 22.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58 e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 % e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico apposto sull'involucro esterno della confezione e nei termini e modi normali.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 7 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale del prodotto per la vendita al pubblico apposto sull'involucro esterno della confezione, osservate, qualora il prezzo sia indicato in valuta estera, le norme di cui all'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 23.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come anche chi esegua soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali immesse in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico apposto sull'involucro esterno della confezione, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 24.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti in proprie farmacie sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 22 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico apposto sul l'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle dipendenti farmacie. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 25.

I farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia, ai fini della corresponsione della imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 22 hanno l'obbligo di tenere nell'officina di produzione un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico di detto registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nell'officina, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'articolo 22 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti l'imposta di cui all'art. 22 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 26.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 22 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto per la quale l'imposta si corrisponde separatamente in abbonamento in base alle vigenti disposizioni.

Art. 27.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 22.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati ai medici sia dalle case estere direttamente, che a mezzo della propria organizzazione commerciale esistente nello Stato. In questo ultimo caso oltre all'osservanza delle disposizioni di cui alla precedente lettera *a*) dovrà, a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, essere indicato nella dichiarazione d'importazione che trattasi di campioni gratuiti per medici di specialità medicinali estere.

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 28.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi calcolato, a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale ex-24 statistica 38 - Aringhe salate, secche o affumicate: 6 %;

Voce doganale ex-24 statistica 39 Baccalà secco o salinato: 7 %;

Voce doganale ex-24 - statistica 40 - Stoccafisso: 8 %.

Art. 29.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salinate o affumicate), di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per le aringhe, il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO X

Zucchero

Art. 30.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 33, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5% per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 31.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione esclusa la vendita al minuto.

Art. 33.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2%:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondersi, a norma delle disposizioni in vigore, per le vendite al minuto.

TITOLO XI

Spezie.

Art. 34.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sottoelencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 18 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale 82 Pepe e pimenti;
» » 83 Vainiglia;
» » 84 Cannella e fiori di cinnamomo;
» » 85 - Garofani;
» » 86 - Noci moscate con o senza guscio;
» » 87 - Macis;
» » 88 - Amomi e cardamomi;
» » 90 - Zenzero.

Art. 35.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi all'importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 36.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere l'indicazione che trattasi di *vendita tra produttori*.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 37.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XIII

Lievito fresco per panificazione

Art. 38.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 39.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 40.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art 41.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XIV

Gas propano e butano e loro miscele

Art. 42.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20% e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche in base al prezzo globale di vendita, comprensivo dell'imposta di fabbricazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dal presente articolo, e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 43.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi del gas propano e butano e relative miscele, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto.

TITOLO XV

Acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 44.

Per il commercio delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto, a cura del fabbricante, nella misura del 4% e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori od esercenti.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situata la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1955, la esistenza della fabbrica e le varie specie di prodotti fabbricati.

Art. 45.

Le ditte produttrici di acque e bevande gassate e di ghiaccio hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 46.

Per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6% per le acque e bevande gassate e del 4% per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 47.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali, anche se minerali o medicinali, naturalmente gassose o artificialmente gassate, e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano *comunque* contenuto alcoolico.

Art. 48.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle

acque e bevande gassate sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVI
Legname resinoso da opera

Art. 49.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'11%, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza del taglio di boschi o di piante resinose da parte del diretto proprietario, che destina il legname ricavato alla vendita nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 50.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti articoli.

Art. 50.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva oltre che dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza o spessore.

Art. 51.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 49 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 52.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 49 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 54;

c) per il taglio di boschi e di piante resinose effettuato dal diretto proprietario: in base al prezzo medio di macchiatico corrente nella zona ove trovansi situati il bosco e le piante resinose, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 54.

Art. 53.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto a registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso*;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 54.

Per le vendite e concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, nonchè per i tagli di bosco e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sulla entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 49 dev'essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrente dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione o da quello in cui è stato iniziato il taglio, apposita denunzia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione oppure del taglio, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti, ovvero del solo proprietario del bosco o delle piante resinose, nel caso che questi provveda direttamente al taglio;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e *resa presuntiva in metri cubi, del taglio stesso;*

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchinario relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunziante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72/*A;* tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con la apposizione del timbro a calendario.

Art. 55.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 54:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per i tagli di boschi e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario: il proprietario che effettua il taglio.

Art. 56.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 49, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti a registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione, nonchè per i tagli di boschi e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario.

Limitatamente peraltro ai tagli di bosco o di piante resinose effettuati da privati proprietari, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia nei modi e nei termini di cui al precedente art. 54, il pagamento dell'imposta dovuta è rinviato al momento della vendita del legname ricavato dal taglio. A tal fine, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le singole vendite, i privati proprietari che hanno effettuato il taglio devono presentare al competente Ufficio del registro apposita denunzia dei quantitativi di legname venduto, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 57.

Art. 57.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 52 ed altresì per i contratti sottoposti a registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetti del taglio riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuta la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 58.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sulla entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavato dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione della imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza dei termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 59.

I proprietari di boschi, non tenuti, a norma del precedente art. 49, lettera *b*) al pagamento della imposta, perchè autorizzati dalla competente autorità ad effettuare il taglio per destinarne il ricavato ai propri usi diretti, i quali successivamente al taglio stesso destinano parte del legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 50, alla vendita, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 50.

Art. 60.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 8 %;

B) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 9 %;

C) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 11 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il Silver sprucc (abete del Pacifico), l'oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione da dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 51 di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3 %.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 61.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini (voci doganali: ex 495, 496 e 497 statistica 1834 1836 1838 1841): 25 %;

b) pelli da pellicceria, comuni (voci doganali: ex 495, 496 e 497 statistica 1835 1837 1839 - 1840 1842 1843): 9 %.

Il tributo si corrisponde:

1) *per le pelli di produzione nazionale*: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) *per le pelli di provenienza estera*: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta, per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione, comprese le confezioni ed esclusa la vendita al pubblico, ed assorbe altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi (esclusa la vendita al pubblico) delle giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli industriali ed i grossisti; peraltro l'imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile.

Art. 62.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8 % per quelle fini e nella misura del 3 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione dell'imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria o parti di esse di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme o condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 61, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dall'imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 61 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della ditta conciatrice nei modi e termini normali, per il fatto dell'introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa ditta conciatrice, sulla base del prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia delle pelli.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove per altro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954
Registro n. 22 Entrate, foglio n. 289. — BENNATI

(5912)

AVVISO DI RETTIFICA

L'art. 4 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, riguardante « Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263, in data 16 novembre 1954, deve intendersi limitato al solo primo comma, essendo stato il secondo comma inserito per errore materiale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 29.014.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6013)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 12.710.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6015)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 78.734.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6016)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fano (Pesaro) di un mutuo di L. 42.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6017)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) di un mutuo di L. 197.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6014)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 dicembre 1954, i poteri conferiti al dott. Giulio Sani, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina, sono stati prorogati dal 5 dicembre 1954 al 30 giugno 1955.

(5942)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente San Pietro in comune di Diano Marina (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 5 agosto 1954, n. 112, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente San Pietro in comune di Diano Marina (Imperia) della superficie di mq. 1805 ed indicata in tinta verde nella planimetria 27 marzo 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio del genio civile di Imperia che fa parte integrante del decreto stesso.

(5971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	645 —
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,88	645 —
» Milano	624,88	645,25
» Napoli	624,85	645 —
» Palermo	624,87	645,31
» Roma	624,875	645,875
» Torino	624,97	642 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	645,10

Media dei titoli del 21 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,05
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	83,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	95,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,88
1 dollaro canadese . . . . . . » 645,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 21 gennaio 1945, n. 345, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano è costituita come appresso:

Presidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Scalabrino prof. Rosario, primario medico dell'Ospedale Fatebenefratelli;
Sostegni prof. Alfredo, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore Niguarda;
Margnelli dott. Edoardo, medico condotto.

Segretario:
Milone dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5847)

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 aprile 1954, n. 340.2.47/8331, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1952;

Visto il decreto 24 novembre 1954, n. 340.2.47/12808, con il quale furono apportate modifiche all'accennato decreto per quanto si riferisce alle nomine del medico provinciale, del medico condotto e del segretario della Commissione;

Vista la nota del Prefetto di Modena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Pierino Rossi ed il medico provinciale dott. Giovanni Mola, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pierino Rossi e del dott. Giovanni Mola sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Ettore Cerulli ed il medico provinciale dott. Luigi Caglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5923)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 11 dicembre 1954).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, 54 (cinquantaquattro) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina; all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito; all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 gennaio 1955, apposita domanda su carta da bollo da lire 200 (duecento), nella quale dovranno impegnarsi di raggiungere e risiedere, in caso di nomina, nella residenza di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre la indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO

(5951)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.